

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 10.** (ex 8. 11.) Fluvi, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tollotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*(Limitatamente alla parte conseguenziale).*

**(A.C. 2144 - Sezione 3)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2144 - Sezione 4)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo 3.03 Pistone e sull'emendamento 3.79 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 8.10 Fluvi, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ne sia soppressa la parte conseguenziale;

per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari ad euro 70.416,000 per l'anno 2002, euro 116.308,000 per l'anno 2003 ed euro 98.258,000 per l'anno 2004;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2144 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. *(Riforma del sistema fiscale statale).* — 1. Il nuovo sistema fiscale statale si basa su tre imposte principali ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri di progressività.*

**1. 1.** (ex 1. 2.) Grandi, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al titolo V della Costituzione e stabilisce forme di compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali.

**1. 2.** (ex 1. 1.) Stradiotto, Pinza, Grandi.

**(A.C. 2144 - Sezione 6)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 2.

*(Codificazione).*

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte

generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

i) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

l) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

*m)* le sanzioni fiscali di cui alle lettere *i)* ed *l)* non sono applicabili o sono ridotte in caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Codificazione).*

*Sopprimerlo.*

*Consequentemente:*

*sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9;*  
*all'articolo 6, sopprimere il comma 1;*  
*dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

*b)* il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**2. 21.** (ex 6. 3.) Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

*Consequentemente:*

*sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9;*  
*dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

*b)* il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**2. 20.** (ex 3. 8.) Giordano, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. *(Codificazione).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro

trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

**2. 22.** (ex 2. 15.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: costituzionali di progressività fiscale e.*

**2. 13.** (ex 2. 4.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,.*

**2. 3.** (ex 2. 23.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei criteri di progressività sanciti dall'articolo 53 della Costituzione.*

**2. 30.** (ex 2. 3.) Pecoraro Scanio, Boato.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si adeguano aggiungere le seguenti: al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e.*

**2. 4** (ex 2. 34.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: , confermando quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,.*

**2. 6.** (ex 2. 33.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,*

**2. 5.** (ex 2. 35.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e dei revisori contabili.*

**2. 2.** Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) progressiva eliminazione del limite per la compensazione dei crediti di imposta.*

**2. 25.** (ex 2. 24.) Patria.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: minimizza il sacrificio del contribuente con le seguenti: determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato.*

**2. 14.** (ex 2. 5.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**2. 23.** (ex 2. 14.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: si concentra fino alla fine della lettera con le seguenti: deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;*

**2. 24.** (ex 2. 16.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sul soggetto fino alla fine della lettera con le seguenti: sui soggetti elusori delle leggi fiscali.*

**2. 15.** (ex 2. 6.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che l'infrazione sia stata commessa da altra persona.*

**2. 12.** (ex 2. 31.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\* 2. 7.** (ex 2. 12. e 2.13) Tolotti, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi,

Galeazzi, Grandi, Buemi, Bottino, Frigato, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\* 2. 31.** (ex 2. 2.) Cento, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: solo nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.*

**2. 16.** (ex 2. 7.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: rilevante.*

**2. 32.** (ex 2. 1.) Cento, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis) introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale.*

**2. 8.** (ex 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: m) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche.*

**2. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**\* 2. 1.** Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

- \* **2. 10.** Grandi, Visco, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

- \* **2. 17.** Giordano, Russo Spena.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

- \* **2. 42.** Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: non sono applicabili o*

- 2. 40.** Cento, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.*

- 2. 41.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Sopprimere il comma 2.*

- 2. 18.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

- 2. 9** (ex 2. 32.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3, sostituire le parole: e mai da leggi speciali con le seguenti: da leggi approvate dal Parlamento.*

- 2. 19.** (ex 2. 8.) Giordano, Russo Spena.

**(A.C. 2144 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Imposta sul reddito).*

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

*c)* per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

*d)* per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

*e)* previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Imposta sul reddito).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.*

**3. 70.** (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 8;*

*all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese.*

**3. 71.** (ex 9. 4.) Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 8;*

*all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**3. 85.** (ex 9. 24.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per

un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pub-

blico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei re-

gistri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste

dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15.000 euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17.000-18.000 euro per un nucleo con tre persone e fino a 20.000-22.000 euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia, con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*; casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione; sanità; istruzione; formazione e ricerca; assicurazioni; previdenza; collaborazioni familiari ed assistenza, con particolare riferimento a quella ai non

autosufficienti; erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni, prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali, sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a 50.000 euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20.000 milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), numero 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal presente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

\* **3. 57.** (ex 3. 134. seconda versione) Pinza, Visco, Pennacchi, Grandi, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Battaglia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dato l'obiettivo fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:*

1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;

4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

1-bis. La riforma si articola altresì sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

**3. 72.** (ex 3. 9.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
- 2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
- 3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
- 4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa.

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

**3. 19.** (ex 3. 129.) Grandi, Pistone.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte; l'articolazione da realizzare è la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 20.000 euro;
- 2) 32 per cento fino a 35.000 euro;
- 3) 38 per cento fino a 70.000 euro;
- 4) 44 per cento oltre 70.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzioni e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale;

c) articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

d) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

e) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

f) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

**3. 1.** (ex 3. 77.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.*

**3. 20.** (ex 3. 26.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: , in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale con le seguenti: di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente.*

**3. 42.** (ex 3. 97.) Lettieri, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione con le seguenti: determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico.*

**3. 43.** (ex 3. 96.) Nicola Rossi, Benvenuto, Pennacchi, Lettieri, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , correlato al potere d'acquisto.*

**3. 61.** (ex 3. 67.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**3. 44.** (ex 3. 85.) Benvenuto, Santagata, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito.

*Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4).*

**3. 73.** (ex 3. 10.) Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

**3. 45.** (ex 3. 88.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ispirate alle scale di equivalenza.*

- 3. 21.** (ex 3. 27.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: famiglia, con aggiungere le seguenti: mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e.*

- 3. 34.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dei figli, aggiungere le seguenti: delle persone a carico.*

- 3. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori.*

- 3. 22.** (ex 3. 79.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.*

- \* **3. 23.** (ex 3. 117.) Benvenuto, Pistone, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.*

- \* **3. 90.** (ex 3. 117.) Di Teodoro.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,*

- 3. 24.** (ex 3. 124.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio,*

- 3. 25.** (ex 3. 125.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenza aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e.*

- 3. 39.** Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: asili nido aggiungere le seguenti: e domiciliare.*

- 3. 59.** (vedi 3. 127) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: e di promozione sociale e valorizzazione etica,.*

- 3. 65.** Patria.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: e scientifico aggiungere le seguenti: , con previsione di ulteriori dedu-*

zioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*.

**3. 38.** Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: potere d'acquisto.*

**3. 62.** (ex 3. 66.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure

sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;

**3. 9.** (ex 3. 71.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione che entro tre anni dall'entrata in vigore i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, possano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà;

**3. 26.** (ex 3. 122.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

**3. 75.** (ex 3. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) conferma delle detrazioni più consistenti per i redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi da lavoro autonomo, così come previsto dall'attuale regime;

**3. 74.** (ex 3. 2.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: al fine di fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro.*

- 3. 27.** (ex 3. 28.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: meglio.*

- 3. 33.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: la progressività dell'imposta aggiungere le seguenti: , di aiutare chi è rimasto indietro.*

- 3. 58.** Stradiotto, Pinza, Bottino, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: particolarmente.*

- 3. 35.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione per le giovani coppie.*

- 3. 68.** Di Teodoro.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) istituzione di un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso*

*delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda;*

- 3. 80.** (ex 3. 1.) Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire, mediante riconoscimento di una « imposta negativa », degli effetti positivi delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera;*

- 3. 28.** (ex 3. 24.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito;*

- 3. 29.** (ex 3. 70.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfetaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;*

- 3. 30.** (ex 3. 38.) Grandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

*4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro*